

(N. 1804)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1956

### Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, nella seduta del 29 novembre 1955 del Consiglio dei ministri, fu approvato e presentato poi al Senato (Atto n. 1278) uno schema di disegno di legge, d'iniziativa del Ministro delle finanze, inteso a prorogare al 31 dicembre 1957, con criterio di organicità e per il tempo reputato strettamente necessario al raggiungimento di una relativa stabilizzazione nel mercato delle costruzioni, i termini per fruire delle agevolazioni tributarie previste:

a) dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, che relativamente alle

case di abitazione od altri edifici pubblici e privati, distrutti o danneggiati da eventi bellici, ricostruiti o riparati entro un termine determinato, concede un trattamento tributario di particolare favore per quanto riguarda le imposte di registro ed ipotecaria dovute sugli atti e contratti all'uopo necessari;

b) dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, che, sempre nel predetto settore delle costruzioni e ricostruzioni dei fabbricati distrutti da eventi bellici o comunque effettuate per l'attuazione dei piani regolatori, contempla speciali benefici fiscali, sia nel campo della imposizione di-

retta, che in quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

c) dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, che concede, per le costruzioni di case di abitazione non di lusso, oltre alla esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte, benefici tributari di varia natura.

Appunto, però, per il suo carattere organico, il provvedimento non potè avere non soltanto il desiderato sollecito corso, ma neppure un completo esame da parte della Commissione del Senato, che, per prima, lo ebbe in trattazione.

Sopraggiunta, frattanto, la scadenza degli ultimi termini di proroga previsti per le considerate agevolazioni nei settori dell'edilizia nuova e di ricostruzione dalle leggi 6 ottobre 1953, n. 823 e 27 gennaio 1955, n. 22, e rendendosi in tal modo quanto mai necessario ed urgente il ricorso ad una nuova proroga pura e semplice di detti termini, ad evitare stasi e situazioni difficili in così delicata e vitale materia, furono approvate, con l'adesione del Governo, dai due rami del Parlamento, due distinte proposte di legge, d'iniziativa parlamentare (oggi leggi 15 e 31 marzo 1956, nn. 166 e 289), delle quali, una (la 166) ha prorogato al 31 dicembre 1956 i termini, di cui alle leggi cennate nn. 409 e 408, l'altra (la 289) ha portato al 31 dicembre 1957, i termini di cui al decreto legislativo luogotenenziale n. 322.

D'altra parte il 9 giugno u. s. è avvenuta la presentazione alla Camera dei deputati (Atto n. 2291) di altro progetto di legge che delega al Governo la revisione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, il che ovviamente implica una chiara volontà dello stesso Governo di rivedere *ab imis* e per ogni singolo settore tutta la materia agevolativa, che oggi appare come un indistricabile groviglio di norme disseminate nella già complessa legislazione, che si è andata succedendo nell'ultimo trentennio e che in atto rappresenta un troppo pesante fardello non soltanto ai fini delle entrate di bilancio, ma anche a fini tributari più generali e di perequazione tributaria. È evidente, peraltro, che l'opera di revisione, la quale, quando potrà essere portata a compimento, segnerà,

oltre che un nuovo decisivo passo ai fini proprio della perequazione tributaria, una vera pietra miliare nel sistema tributario italiano, dovrà essere realizzata con criteri uniformi per tutti i settori. E, pertanto, alla stregua di questi criteri dovrà essere disciplinato anche il settore edilizio.

Ad evitare, però, che, venendo a scadere i termini prorogati dalle predette leggi 166 e 289, il settore dell'edilizia resti, anche soltanto transitoriamente e per breve tempo, privo delle agevolazioni che in atto lo assistono e che tanto ne hanno favorito lo sviluppo negli ultimi tempi, è necessario assicurare tempestivamente, con una nuova semplice legge di proroga, la continuità delle norme ora vigenti in materia e che andranno, come detto, a scadere rispettivamente il 31 dicembre 1956 per la legge 166 e il 31 dicembre 1957 per la legge 289. Con ciò non viene abbandonato il proposito di dare alla materia quella più organica disciplina che era negli intenti del già presentato disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1278: chè, anzi, una tale disciplina potrà essere attuata e realizzata, con una migliore e coordinata rielaborazione delle singole norme, secondo criteri uniformi di giustizia tributaria, fissati dall'emananda legge delega, allorchè si porrà appunto mano alla revisione generale delle vigenti esenzioni ed agevolazioni fiscali.

La proroga è stata contenuta nel limite di soli diciotto mesi, nel presupposto che la revisione generale delle agevolazioni ed esenzioni tributarie, di cui sopra è cenno, potrà essere definita entro la prevista nuova scadenza, almeno per il settore edilizio che ne interessa.

Il provvedimento si articola in due distinti commi, dei quali il primo proroga al 30 giugno 1958 i termini stabiliti, ai fini delle agevolazioni fiscali, dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonchè dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715 e successive modificazioni e integrazioni, il secondo proroga alla stessa data del 30 giugno 1958, ai fini dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, il termine di costruzione di cui al comma

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

primo dell'articolo 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare, modificato dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Questa norma vuole ovviare ad una omissione delle precedenti leggi di pro-

roga, che, in mancanza di un esplicito riferimento al riguardo, hanno creato perplessità ed incertezza circa l'ulteriore applicabilità del particolare beneficio all'edilizia sovvenzionata.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonchè dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 30 giugno 1958, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi.

È altresì prorogato al 30 giugno 1958, ai fini dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, il termine di costruzione, di cui al comma primo dell'articolo 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408.